

Circolare n. 11 del 22 Maggio 2025

Aliquote IRPEF e reddito di lavoro dipendente: i chiarimenti dell'Agenzia

INDICE:

- 1. PREMESSA**
- 2. ALIQUOTE IRPEF**
- 3. DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE**
- 4. SOMMA A PERCENTUALE**
- 5. ULTERIORE DETRAZIONE**
- 6. ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA**
- 7. RECUPERO DEGLI IMPORTI NON SPETTANTI**

1. PREMESSA

Con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (n. 207/2024) in materia di IRPEF e trattamento dei redditi di lavoro dipendente.

2. ALIQUOTE IRPEF

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 2 e 3) ha confermato le aliquote e gli scaglioni IRPEF già previsti per il 2024, così articolati:

- fino a **28.000** euro: **23%**
- da **28.000** a **50.000** euro: **35%**
- oltre **50.000** euro: **43%**

Viene inoltre confermato il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo.

3. DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

La detrazione di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 917 del 1986, per i redditi fino a 15.000 euro, è **elevata da 1.880 euro a 1.955 euro**. Resta confermata la **no tax area** a **8.500 euro**. L'Agenzia delle entrate evidenzia che le altre disposizioni del medesimo articolo restano confermate.

Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, ai fini delle detrazioni e dei benefici, si considera il reddito effettivo, non quello concordato.

A seguito dell'aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 euro (per redditi inferiori a 5.000 euro), la legge di bilancio 2025 ha previsto che, ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo, l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente debba essere superiore alla detrazione spettante, ridotta di 75 euro, rapportati al periodo di lavoro nell'anno.

4. SOMMA A PERCENTUALE

I commi da 4 a 9, dell'articolo 1, della legge di bilancio 2025, ai titolari di reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del DPR n. 917 del 1986, con esclusione di quelli da pensione, che hanno un reddito complessivo non superiore ad euro 20.000 riconoscono, innanzitutto, una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale di seguito indicata (c.d. somma a percentuale):

- **7,1%** se il reddito di lavoro dipendente **non è superiore a 8.500 euro**;
- **5,3%** se il reddito di lavoro dipendente è **superiore a 8.500 euro** ma non a 15.000 euro;
- **4,8%** se il reddito di lavoro dipendente è **superiore a 15.000 euro**;

Va calcolato sul reddito effettivamente percepito, ma la percentuale è determinata su base annua teorica. In caso di più rapporti di lavoro, i giorni sovrapposti vanno conteggiati una sola volta.

5. ULTERIORE DETRAZIONE

Al comma 6, dell'articolo 1, della legge di bilancio 2025, sempre ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con esclusione di quelli da pensione, che hanno un reddito complessivo superiore ad euro 20.000 ma non superiore ad euro 40.000, viene riconosciuta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda (c.d. ulteriore detrazione), rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

- a **euro 1.000** se l'ammontare del reddito complessivo è **superiore a euro 20.000** ma **non a euro 32.000**;
- al **prodotto tra euro 1.000** e l'importo corrispondente al **rapporto tra:**
 - **euro 40.000**, diminuito del reddito complessivo, e
 - **euro 8.000**, se l'ammontare del reddito complessivo è **superiore a euro 32.000** ma **non a euro 40.000**.

4

La detrazione va rapportata al periodo di lavoro.

Il reddito complessivo va calcolato al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Ai fini della somma percentuale, la quota esente dei redditi agevolati (es. lavoratori impatriati) concorre alla determinazione della percentuale, ma va applicata solo sulla quota imponibile.

6. ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il sostituto d'imposta riconosce in automatico la somma a percentuale e l'ulteriore detrazione in busta paga, senza necessità di richiesta da parte del lavoratore, e ne verifica la spettanza in sede di conguaglio.

In caso di più datori di lavoro, il lavoratore individua quale applicherà i benefici.

Le agevolazioni spettano nei limiti dell'imposta lorda e, se non riconosciute in busta paga, possono essere fruite in dichiarazione dei redditi.

7. RECUPERO DEGLI IMPORTI NON SPETTANTI

Qualora in sede di conguaglio venga appurato che la somma a percentuale ovvero l'ulteriore detrazione non spetta, i sostituti d'imposta devono provvedere al recupero del relativo importo.

Il recupero avviene:

- in **dieci rate mensili di pari importo**, se l'importo eccede i 60 euro
- in un'**unica soluzione**, se pari o inferiore a 60 euro o in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

5

Se il recupero non può essere effettuato (per incapacienza o mancanza di ulteriori retribuzioni), il lavoratore è tenuto a versare la somma:

- tramite **dichiarazione dei redditi**, oppure
- **entro il 15 gennaio** dell'anno successivo, su comunicazione del sostituto

- * -

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con i migliori saluti.

Dott. Carlo Orseniga

